

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Zsuzsanna Dunai

Resistente: ERSTE Bank Hungary Zrt.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il punto 3 [del dispositivo] della sentenza emessa dalla Corte nella causa C-26/13 debba essere inteso nel senso che il giudice nazionale può porre rimedio all'invalidità di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore anche qualora la permanenza in vigore del contratto sia contraria agli interessi economici del consumatore.
- 2) Se sia conforme alla competenza accordata all'Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell'Unione di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione, del ricorso giurisdizionale effettivo e dell'equo processo, che il parlamento di uno Stato membro modifichi mediante legge contratti di diritto privato che rientrano in categorie analoghe, conclusi tra un professionista e un consumatore.
  - 2/a) In caso di soluzione affermativa della questione che precede, se sia conforme alla competenza accordata all'Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell'Unione di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione, del ricorso giurisdizionale effettivo e dell'equo processo, che il parlamento di uno Stato membro modifichi mediante legge diverse parti di contratti di prestito denominati in valuta estera a fini della tutela dei consumatori, provocando tuttavia un effetto contrario ai giusti interessi della tutela dei consumatori, poiché il contratto di prestito resta valido in seguito alle modifiche e il consumatore è tenuto a continuare a sopportare l'onere risultante dal rischio di cambio.
- 3) In caso di contenuto concernente i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, se sia conforme alla competenza accordata all'Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell'Unione del ricorso giurisdizionale effettivo e dell'equo processo per qualsivoglia questione di diritto civile, che il Consiglio responsabile per l'uniformità del più elevato organo giurisdizionale di uno Stato membro diriga la giurisprudenza dell'organo giurisdizionale adito mediante «decisioni emanate ai fini di un'uniforme interpretazione delle norme».
  - 3/a) In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se sia conforme alla competenza accordata all'Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell'Unione del ricorso giurisdizionale effettivo e dell'equo processo per qualsivoglia questione di diritto civile, che il Consiglio responsabile per l'uniformità del più elevato organo giurisdizionale di uno Stato membro diriga la giurisprudenza dell'organo giurisdizionale adito, mediante «decisioni emanate ai fini di un'uniforme interpretazione delle norme», qualora la nomina dei giudici membri del Consiglio responsabile per l'uniformità non sia effettuata in maniera trasparente, secondo regole predeterminate, il procedimento dinanzi al suddetto Consiglio non sia pubblico, e non sia possibile conoscere a posteriori il procedimento seguito, vale a dire gli elementi tecnici e le opere di dottrina utilizzati, il voto dei singoli membri (opinione conforme o dissenziente).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 10 marzo 2017 — Orsolya Czakó/ERSTE Bank Hungary Zrt.**

**(Causa C-126/17)**

(2017/C 221/04)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Törvényszék

**Parti**

Ricorrente: Orsolya Czakó

Resistente: ERSTE Bank Hungary Zrt..

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, al fine di determinare l'importo del contratto di credito, soddisfatti i criteri relativi al carattere chiaro e comprensibile richiesti agli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva 93/13/CEE <sup>(1)</sup> [del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29)] una formulazione come quella figurante agli articoli I/1. e II/1 del contratto controverso, che riporta l'importo di 64 731 CHF come somma avente valore indicativo e, invece, l'importo massimo di 8 280 000 HUF quale domanda di finanziamento e subordina la determinazione dell'importo del contratto di credito a una dichiarazione giuridica della controparte contrattuale del consumatore e ai dati che risultano registrati.
- 2) Qualora la determinazione effettuata negli articoli I/1. e II/1 del contratto non corrisponda alla nozione di clausole chiare e comprensibili e possa essere verificato il carattere abusivo delle pattuizioni, nel caso in cui risulti sussistere detto carattere abusivo, se si possa dichiarare l'invalidità dell'intero contratto, tenuto conto del fatto che, per l'ipotesi di indeterminazione dell'oggetto, il diritto nazionale prevede quale conseguenza giuridica l'invalidità dell'intero contratto.
- 3) Nel caso in cui possa essere dichiarata la validità del contratto, se l'importo sia determinabile in modo che sia più favorevole per il consumatore.

<sup>(1)</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 marzo 2017 —  
X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften**

(Causa C-135/17)

(2017/C 221/05)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti**

*Ricorrente:* X-GmbH

*Resistente:* Finanzamt Stuttgart — Körperschaften

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 57, paragrafo 1, CE (ora articolo 64, paragrafo 1, TFUE) debba essere interpretato nel senso che una restrizione esistente in uno Stato membro della circolazione di capitali con paesi terzi, in vigore al 31 dicembre 1993, non è pregiudicata dall'articolo 56 CE (ora articolo 63 TFUE) nemmeno nel caso in cui la disposizione nazionale, vigente alla data di riferimento, che restringeva la circolazione di capitali con paesi terzi, si applicava essenzialmente solo agli investimenti diretti, ma dopo la data di riferimento è stata estesa nel senso di ricomprendere anche le partecipazioni di portafoglio a società estere al di sotto della soglia di partecipazione è del 10 % .
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l'articolo 57, paragrafo 1, CE debba essere interpretato nel senso che debba essere considerata applicazione di una disposizione nazionale vigente alla data di riferimento del 31 dicembre 1993 diretta alla restrizione della circolazione di capitali con paesi terzi in relazione agli investimenti diretti, il fatto che trovi applicazione una disposizione sostanzialmente corrispondente, e successiva, alla restrizione esistente alla data di riferimento, ma quest'ultima restrizione sia stata temporaneamente modificata in maniera sostanziale dopo tale data in virtù di una legge, che pur essendo formalmente entrata in vigore non ha mai avuto applicazione nella pratica, poiché prima della sua prima applicazione ad un caso concreto è stata sostituita dalla legge attualmente in vigore.
- 3) In caso di risposta negativa ad una delle due questioni precedenti: se l'articolo 56 CE osti ad una disciplina di uno Stato membro che includa nella base imponibile di un soggetto passivo residente in tale Stato membro e che detiene almeno l'1 % del capitale di una società stabilita in un altro Stato (nella fattispecie la Svizzera), i redditi positivi da investimento di capitale ricavati da detta società per un importo proporzionale corrispondente alla quota di partecipazione, ove tali redditi siano assoggettati ad un tasso d'imposizione inferiore rispetto al primo Stato menzionato.